

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1987

Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La delega al Governo per l'emanazione dei testi unici dei principali tributi è venuta a scadere con il 31 dicembre 1986.

Il Governo ha provveduto all'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La complessità della materia e le difficoltà

procedurali non hanno consentito di dare piena attuazione alla delega, per cui si rende indispensabile una ulteriore proroga della delega stessa, per ultimare l'emanazione dei testi unici relativi all'accertamento, alle esenzioni ed agevolazioni, all'IVA, alle successioni, eccetera, il testo dei quali è ancora in corso di redazione da parte del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria. Tale proroga era stata già richiesta nella decorsa legislatura con il disegno di legge presentato al Senato il 5 gennaio 1987 (atto Senato n. 2130).

Il presente disegno di legge ripete le disposizioni contenute in quello decaduto per fine anticipata della legislatura proponendo però - stante il tempo che è ulteriormente trascorso - la proroga della delega per l'emanazione dei testi unici fino al 31 dicembre 1988 (comma 1). Fino alla stessa data viene estesa l'autorizzazione alla costituzione del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, previsto dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (comma 2).

L'attuale formulazione del comma 3 riproduce il testo dell'emendamento governativo, presentato in data 25 febbraio 1987, scaturito dalle preliminari indicazioni parlamentari nel corso della seduta del 18 febbraio 1987 presso la Commissione di merito. Tale formulazione consente di apportare a ciascun testo unico - con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria - le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative concernenti la stessa materia, pubblicate tra la data della sua emanazione e

quella dell'entrata in vigore; consente inoltre di provvedere alle eventuali norme di attuazione e transitorie successivamente all'emanazione di ciascun testo unico, ma prima della sua entrata in vigore.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni riguardanti l'adeguamento delle istruzioni amministrative per l'applicazione dei testi unici via via emanati saranno impartite dal Ministro delle finanze almeno quarantacinque giorni prima dell'entrata in vigore di ciascun testo unico, mentre il successivo comma costituisce norma di coordinamento con la precedente legge di proroga 24 dicembre 1985, n. 777, della quale - infatti - viene abrogato il comma 5 dell'articolo unico, mentre restano applicabili tutte le disposizioni recate dalla legge 12 aprile 1984, n. 68.

Immutate, rispetto al precedente disegno di legge decaduto, restano le disposizioni riguardanti la fonte di copertura dell'onere nonché quella concernente l'entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla data di entrata in vigore di esso; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie.

4. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

5. Il comma 5 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, è abrogato.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.